

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	1316	
Disegno di legge (Integrazione e approvazione):		
Stanziamiento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale. (1591).	1316	
PRESIDENTE	1316	
VICENTINI, <i>Relatore</i>	1316	
PIERACCINI	1316	
CORBINO	1316	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Norme sulla circolazione monetaria. (2025)	1317	
PRESIDENTE	1317, 1320, 1321, 1322	
CORBINO, <i>Relatore</i>	1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322	
DUGONI	1317, 1318, 1319, 1320, 1322	
DE MARTINO FRANCESCO	1318	
GASONI	1318	
TUDISCO	1319	
BALDUZZI	1319	
TREMELLONI	1319	
WALTER	1320	
SULLO	1320	
VICENTINI	1320	
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1321, 1322	
GHISLANDI	1322	
TOSI	1322	
		Istituzione di un punto franco a Brindisi. (1900) 1322
		PRESIDENTE 1322
		CORBINO, <i>Relatore</i> 1322
		Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):
		Esenzione dai diritti doganali a favore dello zucchero greggio estero importato a reintegro di zucchero raffinato nazionale esportato. (1924) 1325
		PRESIDENTE 1325, 1331
		SCHRATTI, <i>Relatore</i> 1325, 1328
		TREMELLONI 1325, 1329, 1330
		VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 1327, 1328, 1330
		DUGONI 1327, 1328, 1329, 1330, 1331
		PIERACCINI 1327, 1328, 1331
		CAVINATO 1327
		COSTA 1328
		CAVALLARI 1328
		CIFALDI 1329
		BAVARO 1330
		TOSI 1330
		MAROTTA 1331
		TUDISCO 1331
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1332

La seduta comincia alle 10,15.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pecoraro e Ponti.

Integrazione del disegno di legge: Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale. (1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la integrazione del disegno di legge: Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale.

Rendo noto alla Commissione la seguente lettera del 27 giugno 1951, inviatami dal Presidente della Camera:

« Il Presidente del Senato ha comunicato che il Ministro dell'interno — in seguito ad un rilievo del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica — ha restituito a quella Presidenza il messaggio relativo al disegno di legge: Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale (C. n. 1591), approvato dalle due Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato, in sede legislativa, rispettivamente il 27 ottobre e il 16 novembre 1950, con l'invito ad integrare il testo dell'articolo 2 mediante l'indicazione della legge richiamata nell'articolo stesso.

« La Commissione finanze e tesoro del Senato ha, in data 21 giugno 1951, approvato, integrandolo, il nuovo testo, che trasmetto a codesta Commissione perché provveda, per proprio conto, alla stessa integrazione ».

Invito l'onorevole Vicentini, relatore, a esprimere il suo parere su tale integrazione.

VICENTINI, *Relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta del 16 novembre 1950, la nostra Commissione approvò il disegno di legge: Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale, di cui l'articolo 2 era così formulato:

« Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1950-51, approvato con legge... ».

Data l'urgenza di approvare subito il provvedimento, il relativo messaggio fu inviato dalla Camera al Senato mancante della indicazione della legge di approvazione del primo provvedimento di variazioni al bilancio, con l'intendimento che a tale indicazione

avesse provveduto l'altro ramo del Parlamento. Senonché, tardando detta legge ad essere pubblicata, sempre per l'urgenza di provvedere al soccorso invernale, il messaggio fu inviato dal Senato alla Presidenza della Repubblica incompleto nel senso sopra accennato. Ma il Segretario Generale della Presidenza medesima ha restituito nello scorso mese il suddetto messaggio affinché fosse integrato con l'indicazione della legge di cui trattasi e fosse, quindi, sottoposto ad una nuova deliberazione da parte dei due rami del Parlamento. Aggiungo che il Senato ha integrato il disegno di legge relativo al soccorso invernale nella seduta del 21 giugno 1951.

Non rimane, pertanto, alla nostra Commissione che deliberare la seguente integrazione all'articolo 2: dopo le parole « per l'esercizio finanziario 1950-51, approvato con legge », aggiungere le altre « 19 maggio 1951, n. 399 ».

È ovvio che sono favorevole a tale integrazione.

PIERACCINI. Allora il provvedimento relativo al soccorso invernale non è ancora diventato legge?

PRESIDENTE. La legge fu approvata dalla nostra Commissione, come ha già detto il relatore, il 16 novembre scorso e siccome era imminente la stagione invernale fu inviata al Senato senza l'indicazione della legge contenente il primo provvedimento di variazioni al bilancio cui tale legge faceva riferimento. Anche il Senato l'approvò senza completarla nel senso sopra indicato. Da qui la necessità fatta presente dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica di integrare il provvedimento legislativo.

PIERACCINI. Io mettevo in evidenza una questione di fatto. Il provvedimento riguardava il Fondo nazionale di soccorso invernale per la stagione 1950-51. Vorrei sapere come hanno fatto ad erogare questo miliardo, dato che la legge non è stata pubblicata.

CORBINO. Avranno fatto delle anticipazioni.

PRESIDENTE. Vediamo ora la modifica dell'articolo 2 nel testo integrato, trasmesso dal Senato.

L'articolo 2 era del seguente tenore:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1950-51, approvato con legge... ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

La modifica integrativa del Senato consiste nell'aver inserito al posto dei puntini la indicazione della legge, e cioè, 19 maggio 1951, n. 399.

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

La restante parte del disegno di legge è immutata. Esso sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge:
Norme sulla circolazione monetaria. (2025).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sulla circolazione monetaria.

L'onorevole Corbino, relatore, ha facoltà di riferire.

CORBINO, Relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame tende a disciplinare la circolazione monetaria divisionaria. Di questa circolazione una parte, relativamente ai pezzi da 1, 2, 5 e 10 lire, era stata già disciplinata col decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419 e le relative monete erano state messe in circolazione a mano a mano che venivano approntate dalla Zecca. Ora è sorto il problema di eliminare dalla circolazione cartacea della Banca d'Italia i biglietti del taglio da 50 e da 100 lire. Devo ricordare, a questo proposito, che fino al 1913 il taglio minimo dei biglietti della Banca d'Italia era di 50 lire. Ma 50 lire del 1913 corrispondono a circa 17.000 lire di oggi. In sostanza, noi abbiamo, con le successive svalutazioni monetarie, fatto passare la quasi totalità della circolazione di Stato a circolazione della Banca d'Italia.

Questo provvedimento tende a riportare alla circolazione metallica una parte di quella che è oggi la circolazione di Stato. E si è pensato di cominciare con i tagli da 50 e 100 lire, per i quali tagli si vorrebbero coniare delle monete metalliche (non d'argento, ma di lega di alluminio e nichelio) che dovrebbero avere presso a poco le stesse dimensioni degli attuali pezzi da 5 e da 10 lire.

Per queste ragioni, ad evitare confusione, si rende necessaria la istituzione di un nuovo tipo di monete da 1, 2, 5 e 10 lire, più piccole di quelle attuali. Questa è la sostanza del disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame.

Su tale argomento, sono stati sollevati, da parte delle associazioni bancarie e di altri enti, due problemi, uno dei quali è stretta-

mente legato al disegno di legge in esame, e l'altro a mio giudizio, esula da esso.

Il primo consiste nella proposta di non coniare i pezzi da 1 e 2 lire facendo iniziare la moneta divisionaria metallica dal pezzo da 5 lire.

Ora, fino a quando non vi sarà una legge dello Stato che stabilisca l'arrotondamento a 5 o a 10 lire lo Stato ha il dovere di mettere a disposizione del commercio, sia pure in quantità limitate, i pezzi da una o da due lire per effettuare le compensazioni.

La seconda richiesta concerne, invece, i tagli di biglietti al disopra delle 10.000 lire. Sarebbe stato richiesto, soprattutto dalla Associazione bancaria, la stampa di biglietti da 25.000 e da 50.000 lire. Siccome per questi tagli noi usciremmo dal campo della circolazione divisionario per entrare nel campo della circolazione bancaria in senso stretto, la richiesta mi pare che non sia assolutamente da esaminare in questa sede.

Nel complesso, dunque, penso che, approvando il disegno di legge noi verremo a migliorare notevolmente la qualità degli spezzati che circolano abitualmente nel nostro paese, specialmente per i biglietti da 50 e da 100 lire che, nel loro ultimo tipo, come voi per esperienza avrete potuto constatare, sono stati stampati su carta non buona, la quale, a mio giudizio, avrebbe potuto essere destinata ad altro uso e non a quello di carta moneta. Essa, inoltre, si logora rapidamente ed è quindi soggetta ad un'usura così intensa, per cui la stampa di un biglietto da 100 o da 50 lire rappresenta un onere veramente grave per la Banca di emissione.

Io non ho, quindi, nessuna proposta di variazione da apportare al testo del disegno di legge, mentre ritengo opportuno raccomandarne l'approvazione, perché sono sicuro che noi renderemo così la circolazione monetaria molto più comoda e soprattutto molto più decente di quanto non lo sia attualmente. Siccome nella moneta vi è l'emblema dello Stato e poiché la moneta è il segno, diciamo così rappresentativo che i cittadini hanno continuamente a portata di mano, bisognerebbe circondare questo segno di una certa cura, lindore ed eleganza, se vogliamo che esso rappresenti uno dei titoli caratteristici di uno Stato che si voglia far rispettare. Ecco perché propongo l'integrale approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DUGONI. Dovrei dire alla Commissione che il problema della circolazione monetaria

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

nel nostro paese non è stato mai esaminato nel suo complesso, cioè noi siamo sempre andati avanti in modo discontinuo.

Ogni volta che si è presentata una necessità, vi abbiamo sopperito come abbiamo potuto, e quindi ci siamo trovati nella situazione di avere una congerie di segni monetari diversi, che sono, in generale, brutti come conio, e maltenuti. Inoltre essi si confondono facilmente. Recentemente sono stati emessi biglietti da 5000 e 10.000 lire, che sono identici, nella struttura, ai biglietti precedenti da 1000 e da 500 lire; e si sono adoperati gli stessi colori e la stessa caratteristica di moneta. Ciò non è una cosa ben fatta, qualora si pensi che il denaro deve andare anche nelle mani di gente senza cultura, che non sa praticamente distinguere tra biglietto e biglietto, tanto più che le dimensioni sono presso a poco uguali.

D'altra parte, il fatto che con l'articolo 3 si dispone l'emissione contemporanea di biglietti da 50 e da 100 lire della Banca d'Italia e dello Stato determinerà un altro coefficiente di caos.

Altro problema: noi andiamo di nuovo verso l'emissione di monete metalliche. Non so che fine faranno quelle da 50 e da 100 lire; però quelle da 5 e da 10 lire sono poco gradite dal pubblico e circolano raramente. Il che significa che la moneta metallica non ha adempiuto a quella funzione che ci si aspettava.

CORBINO, *Relatore*. Vorrei farle rilevare, onorevole Dugoni, che abbiamo in circolazione 8 miliardi di biglietti da 5 e da 10 lire mentre la circolazione delle monete metalliche da 1 e da 2 lire non raggiunge l'importo di 2 miliardi e mezzo.

Ora, una parte di questi 2 miliardi e mezzo viene utilizzata per usi industriali, e precisamente per la confezione dei bottoni. E quindi lo Stato ci guadagna, perché guadagna l'utile della monetazione. D'altra parte tale moneta è tesaurizzata, perché fino a quando non ve ne sarà un'enorme quantità si troveranno sempre dei ragazzi che faranno la collezione di queste monete metalliche, non facendole così entrare in circolazione. Nel campo mio queste cause che le monete metalliche scarseggiano.

DUGONI. Non ricerco le cause, ma dico che le monete metalliche non rispondono più alle abitudini che ha preso il nostro popolo. Sopprimiamo quelle di carta per il logorio, per il costo elevato, però il logorio, è compensato dalla perdita che vi è di questi biglietti.

CORBINO, *Relatore*. Tale perdita è irrilevante.

DUGONI. Non sono contrario al provvedimento in sé, ma sono contrario all'articolo 3, cioè che vi siano contemporaneamente in circolazione biglietti da 50 e da 100 lire dello Stato e della Banca d'Italia. Raccomanderei poi al rappresentante del Ministero del tesoro di esaminare la possibilità di riordinare la circolazione monetaria; uno studio per tale riordinamento era stato fatto al tempo del ministro Soleri, ed era stato ripreso dal ministro onorevole Corbino; ma poi è stato abbandonato non so per quale motivo.

DE MARTINO FRANCESCO. L'onorevole Corbino potrà riprenderlo allorquando sarà di nuovo Ministro del tesoro.

DUGONI. A prescindere da questo augurio che faccio all'onorevole Corbino, si tratta di riassetare la circolazione monetaria del nostro paese, che è veramente una delle più confuse che io conosca.

CASONI. Con questo provvedimento le monete metalliche verrebbero ad essere di quattro tipi, cioè da 1, 2, 5 e 10 lire.

DUGONI. No, saranno sei, perché bisogna aggiungere quelle da 50 e da 100 lire.

CASONI. Evidentemente sono troppe ed alcune inutili. Siamo d'accordo con l'onorevole relatore che non si può abolire la moneta divisionaria, però le monete da 1 e 2 lire hanno un valore prettamente simbolico e rappresentano un intralcio.

Ora, se queste monete debbono avere un valore simbolico, sono inutili, e volendo mantenere una moneta simbolica tanto vale limitarci a quella da 1 lira. Quindi, proporrei l'abolizione della moneta da 2 lire.

Lo stesso ragionamento credo si possa fare per la moneta da 10 lire, cioè limitarci alla sola moneta da 5 lire. Avremmo quindi una semplificazione delle monete metalliche, cioè avremmo solo le monete da 1 e da 5 lire.

Quanto ha detto l'onorevole Dugoni è giustissimo, cioè che queste monete metalliche rappresentano un intralcio e hanno un uso limitato.

Per quello che riguarda la moneta da 50 mila lire, francamente sarei favorevole alla sua creazione, perché se prima della guerra avevamo il biglietto da 1000 lire, non vi è alcuna ragione che non vi debba essere una carta moneta che rappresenti lo stesso valore che aveva la carta da 1000 lire prima della guerra.

Proporrei, quindi, tre emendamenti: eliminazione della moneta da 2 lire, elimina-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

zione della moneta da 10 lire e infine creazione di una carta moneta da 50 mila lire.

CORBINO, *Relatore*. L'ultimo emendamento non è pertinente alla materia. Se mai si potrà presentare un ordine del giorno.

DUGONI. È pertinente alla materia, perché il disegno di legge in esame porta come titolo: « Norme sulla circolazione monetaria ».

TUDISCO. Quanto alle monete metalliche di piccolo importo è certo che fin tanto che non vi sia una legge che autorizzi l'arrotondamento alle 5 lire, non si potrà abolire la moneta divisionaria di 1 lira. Però, siccome mi propongo di presentare un ordine del giorno tendente a rendere obbligatorio questo arrotondamento, penso che la moneta da 2 lire sarebbe in ogni caso inutile. Così stando le cose, si potranno coniare monete da 1 lira le quali diventeranno monete di conto il giorno in cui il Governo, accogliendo un nostro ordine del giorno, renderà obbligatorio l'arrotondamento alle 5 lire.

Per quanto riguarda la questione dei biglietti da 25 mila e da 50 mila lire sono d'accordo con il relatore che ciò può formare oggetto di altro provvedimento.

Concordo con quanto ha detto in termini generici l'onorevole Dugoni, che cioè la materia della nostra circolazione monetaria non viene affrontata con questo provvedimento. Pertanto, introducendo opportune modificazioni al disegno di legge daremo questo carattere di provvisorietà e di temporanea soluzione a questi problemi contingenti e non daremo alla legge il valore di soluzione del problema della circolazione monetaria che, ripeto, con questo provvedimento non è stato né affrontato, né risolto.

BALDUZZI. Concordo con le considerazioni dell'onorevole relatore; però insisterei sulla abolizione della coniazione della moneta da 2 lire, limitando la coniazione stessa alle monete da 1, 5, 10, 50 e 100 lire.

TREMELLONI. Volevo fare le stesse proposte dell'onorevole Casoni, però volevo alcuni chiarimenti dall'onorevole relatore. Abbiamo bisogno di sapere, prima di decidere un provvedimento del genere, quanto costa la coniazione di tali monete, perché, in realtà, il problema è questo: saranno tesaurizzate tutte, come è molto probabile, dato che il loro valore reale, a mio avviso, supera il valore nominale, oppure non saranno tesaurizzate? Questo è un problema importante.

Sono perfettamente d'accordo sulla inutilità delle monete da 2 e da 10 lire. Quello che è essenziale per noi, onde poter dare un giu-

dizio, è di sapere quanto costa questa coniazione e misurare le possibilità di tesaurizzazione che possono esistere, perché se fra due mesi avremo una circolazione monetaria metallica completamente tesaurizzata, questa circolazione non avrà che un valore simbolico; tanto varrebbe allora coniare soltanto pochi pezzi e conservarli nella zecca a titolo di esemplari.

CORBINO, *Relatore*. Non posso dare notizie esatte su questi tipi di moneta; però, siccome la precedente legge di autorizzazione fu fatta da me dopo accurati calcoli e gli elementi del calcolo di allora, moltiplicandoli per un coefficiente due, sono corrispondenti a quelli di oggi, posso dire che la situazione è questa: la circolazione dei biglietti da 1, 2, 5 e 10 lire, con la eliminazione di quelli maggiori e la ristampa dei nuovi, costava nel 1946 qualcosa che variava fra 220 e 250 milioni all'anno, perché vi è una enorme quantità di persone adibite alla cernita di questi biglietti, alla selezione, alla conta e poi alla distribuzione, tanto che io, fatti i calcoli tra la spesa di coniazione delle monete metalliche e l'economia che ne sarebbe derivata dal ritiro della circolazione dei biglietti da 1, 2, 5 e 10 lire, arrivai alla conclusione che in 3 anni o al massimo in 3 anni e mezzo noi avremmo completamente ammortizzato l'onere della coniazione delle monete metalliche e avremmo poi risparmiato 225 milioni all'anno. Questo è l'ordine di grandezza.

TREMELLONI. Qual'è il costo di coniazione di 1 lira?

CORBINO, *Relatore*. La lira è la sola moneta che abbia un costo presso a poco uguale al suo valore nominale, perché la lira costa 77 centesimi. Ora, siccome è più piccola, andremo sugli 80-85 centesimi.

TREMELLONI. Ciò è importante da precisare.

CORBINO, *Relatore*. Nelle 2 lire vi era già un utile di coniazione di 1,20, che diventava di 3,80 nelle 5 lire e di 8,50 nelle 10 lire. Quindi, il valore intrinseco del metallo è sempre, tolto il pezzo da 1 lira, assolutamente inferiore al valore nominale, e questa differenza tende ad accentuarsi man mano che cresce il valore nominale. Quindi, anche per le 50 e le 100 lire di metallo che saranno coniate resta lo stesso scarto in proporzione, che oscilla fra il 75 e l'80 per cento. Questa è la situazione. Quindi, non credo che noi potremo avere tesaurizzazioni dipendenti dal valore intrinseco del metallo, perché questo non sarà mai superiore, tolto il pezzo da 1 lira, a un quinto del valore nominale. Le

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

tesaurizzazioni, ripeto, si sono verificate per due ragioni: prima di tutto per la lentezza della Zecca a stampare, lentezza che potete immaginare da che cosa possa essere dipesa. Vi riferisco questo episodio. Quando io ero al Governo, avevo disposto l'acquisto della quantità di moneta necessaria per la coniazione. I contratti, però, dovettero andare all'esame del Consiglio di Stato che li trattenne per ben due anni e mezzo.

Quando giunse la risposta favorevole, i prezzi del metallo erano raddoppiati e si dovettero fare nuovi contratti da rimettere, a loro volta, al Consiglio di Stato.

Questa, onorevoli colleghi, la ragione per la quale io prevedevo che in tre anni gli 8 miliardi di biglietti sarebbero stati sostituiti; senonché in tale periodo non riuscimmo a sostituire 800 milioni. Ora, se la Zecca, come pare, è già munita del materiale metallico che occorre per la coniazione della nuova moneta, io immagino che il lavoro potrà procedere molto più speditamente, per cui basterà rovesciare sul mercato una notevole quantità di nuovi pezzi perché cessi il carattere di rarità che ha la moneta di nuova emissione e venga rimessa sul mercato anche tutta la parte che attualmente è tesaurizzata.

Ad ogni modo, io, come relatore, non ho nessuna difficoltà ad accettare la eliminazione della moneta da 2 lire.

Per quanto concerne la proposta dell'onorevole Dugoni, io ritengo che la materia del taglio dei biglietti di banca non sia pertinente a questo disegno di legge: pertanto, se la Commissione lo crede, potrebbe approvare un ordine del giorno con il quale, invitando il Governo a riesaminare tutta la materia della circolazione, esprima, il voto che si emettano anche biglietti da 25 e da 50 mila lire. Personalmente io non sarei contrario alla proposta. La soppressione dell'articolo 3, richiesta dall'onorevole Dugoni, è dettata dalla necessità di cominciare ad alleggerire la circolazione della Banca d'Italia di tutto ciò che è al di sotto del taglio di 500 lire, passando allo Stato la corrispondente emissione di biglietti.

WALTER. Sono contrario alla soppressione della moneta da 2 lire per una ragione pratica: molti operai, quando escono di casa per andare al lavoro, e molti ragazzi nell'andare a scuola entrano in un negozio e comperando, per esempio, un pane del costo di 7 lire. Se verrà a mancare domani il pezzo da 2 lire, la stessa merce verrà arrotondata dal fornaio a lire 10 senza alcun correlativo aumento delle dimensioni.

DUGONI. Rimane, però, il taglio da 1 lira.

SULLO. A mia volta, mi dichiaro contrario alla abolizione del taglio da 10 lire, mentre sono pienamente favorevole all'abolizione di quello da 2 lire.

CORBINO, *Relatore*. Faccio rilevare alla Commissione che l'abolizione del taglio da 2 lire implicherebbe la necessità di triplicare il quantitativo di monete da 1 lira con la conseguenza di un duplice inconveniente:

1°) si darà alla Zecca un maggior lavoro;

2°) si avrà un minore rapporto fra il valore intrinseco e il valore legale della moneta e quindi verrà favorita la tesaurizzazione. D'altra parte, il vantaggio è minimo, perché invece di avere 4 pezzi in circolazione, ne avremo 3, oltre a quelle da lire 50 e da lire 100, e, pertanto, ritengo davvero che non valga la pena, anche in vista degli inconvenienti che ho illustrato, di abolire il pezzo da 2 lire.

VICENTINI. Mi associo alle considerazioni del collega Walter e dichiaro di non essere d'accordo nemmeno sulla soppressione dell'articolo 3. Mi associo, invece, alla proposta della formulazione di un ordine del giorno per invitare il Governo ad autorizzare la Banca di emissione ad emettere biglietti da 25 mila e da 50 mila lire.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Leggo l'articolo 1:

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 100 e da lire 50, nonché nuove monete in lega « Italma » da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419 e dei biglietti di Stato.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1, di cui al precedente comma.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio per i valori da lire 100 e inferiori, di cui al presente articolo, avranno corso legale nello Stato, nonché la data di cessazione del corso legale e del cambio delle monete emesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato, compresi quelli da emettersi a' sensi del successivo articolo 3.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, rispettivamente, dai colleghi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

Casoni e Balduzzi-Tudisco. Il primo, dell'onorevole Casoni, è del seguente tenore:

« La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 100 e da lire 50, nonché nuove monete in lega « Italia » da lire 5 e da lire 1 in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419 e dei biglietti di Stato.

Con l'altro, gli onorevoli Balduzzi e Tudisco, propongono invece di sostituire le parole « delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1 », con le altre « delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5 e 1 »: in sostanza, si vuole sopprimere la coniazione delle monete da lire 2.

Qual'è il parere del Governo su questi due emendamenti?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Balduzzi-Tudisco, già letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Casoni.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo ministeriale; precedentemente letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

A decorrere dalla data da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia a' sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 100 e da lire 50 di cui all'articolo 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui al precedente comma, i biglietti della Banca stessa dei tagli da lire 100 e da lire 50 continuano ad avere corso legale.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà parimenti stabilita la data trascorsa la quale i predetti biglietti, che non saranno stati presentati per il cambio, andranno prescritti a favore dell'erario dello Stato.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

In via transitoria, fino a quando la circolazione dei valori da lire 100 e da lire 50 non potrà essere assicurata mediante le monete metalliche di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la fabbricazione ed emissione, in luogo dei biglietti della Banca d'Italia di cui all'articolo 2, di biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50; con l'osservanza delle vigenti disposizioni per i biglietti di Stato, salvo quanto stabilito con i successivi commi.

Le caratteristiche ed i contingenti per i biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50 saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro.

La data dalla quale avranno corso legale i biglietti di cui al presente articolo sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

L'onorevole Dugoni ha presentato un emendamento soppressivo di questo articolo.

Qual'è il parere del relatore su questo emendamento?

CORBINO, *Relatore*. Esprimo avviso contrario.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Dugoni.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4:

« Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro, i termini di cui ai precedenti articoli, occorrendo, potranno essere prorogati, fermo restando che gli ultimi termini di prescrizione non potranno, in ogni caso, essere successivi al 31 dicembre 1954 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione ».

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

L'onorevole Casoni ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro invita il Ministro del tesoro a studiare ed a provvedere all'emissione di biglietti di banca da lire 25.000 e da lire 50.000 ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione.

GHISLANDI. Sono contrario a questo ordine del giorno per una ragione pratica. Bisogna pensare che i denari vanno anche nelle mani di gente semplice ed inesperta tanto che si verificano notevoli smarrimenti. Se una persona di condizioni economiche disagiate smarrisce un biglietto da lire 10.000 subisce una disgrazia, ma se ne perde uno da 50.000 lire, è per essa addirittura una catastrofe.

DUGONI. Sono contrario all'ordine del giorno anche per un'altra ragione e cioè per il fatto che esso favorisce la tesaurizzazione del denaro, che non verrà più depositato nelle banche.

CORBINO, *Relatore*. Io invece stamperei parecchi miliardi di biglietti di questo taglio, giacché si tratta di un debito senza interesse.

DUGONI. Ma quel denaro non affluirà alle banche!

TOSI. I biglietti di taglio da 25.000 lire esistono già nella nostra legislazione, quantunque non siano stati ancora messi in circolazione.

CORBINO, *Relatore*. Esatto.

PRESIDENTE. Onorevole Casoni, insiste sulla votazione del suo ordine del giorno, che è stato accettato, a titolo di raccomandazione, dal rappresentante del Governo?

CASONI. Non insisto e pertanto dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge:
Istituzione di un punto franco a Brindisi. (1900).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un punto franco a Brindisi. Il relatore, onorevole Corbino, ha facoltà di riferire.

CORBINO, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è diretto alla istituzione di un punto franco nel porto di Brindisi. La posizione geografica del luogo dove si propone di istituire questo punto franco indica da sola le ragioni che militano a favore della creazione del punto franco medesimo. Personalmente, trasformerei tutti i porti in

porti franchi e tutta l'Italia in zona franca, ma, in attesa di arrivare a questo risultato definitivo, accontentiamoci di istituire dei punti franchi nei porti.

Sul disegno di legge non ritengo di dover fare alcuna particolare osservazione. Desidero soltanto rilevare che era stata chiesta una modificazione dell'articolo 12, che concerne l'impianto di stabilimenti industriali, nel senso che tale impianto doveva essere, però, subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, dei trasporti, e — ove occorra — con gli altri Ministri interessati. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, per il porto di Messina l'impianto di tali stabilimenti era subordinato soltanto alla preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze, giacché in quel caso, bisognava rispettare la particolare competenza dell'organo regionale siciliano, mentre nei riguardi del porto di Brindisi non vi è alcuna ragione di modificare il testo del disegno di legge elaborato dal Governo e che prevede appunto il concerto con gli altri Ministri interessati.

Per questi motivi invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge nel testo che è stato sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospiciente il seno di levante del porto, delimitato, giusta la planimetria allegata alla presente legge:

a nord: dallo stabilimento della Società Montecatini e dalla strada Sant'Apollinare;

ad est: da una linea che parte dall'incrocio delle strade « vicinale Ponte Piccolo » e « vicinale Sant'Apollinare », corre in direzione 130° rispetto a nord e, dopo metri 240, piega in direzione 180°. A partire da tale gomito, la linea si mantiene in direzione nord-sud terminando in un punto sito alla distanza di metri 606 sia dal mare che dal gomito della strada vicinale Santa Lucia;

a sud: da una linea est-ovest, che, partendo dal punto precedente, forma un angolo di 86 gradi, misurato nel quadrante nord-est, con la banchina del seno di levante prospiciente

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

ciente la proprietà della ditta Feltrinelli e termina a metri 120 dal mare;

ad ovest: da un tratto di allacciamento ferroviario, da un tratto di strada, dallo stabilimento della ditta Feltrinelli (mare), dallo stabilimento della Società Montecatini ».

(*E approvato*).

ART. 2.

« Le opere occorrenti per la sistemazione e l'utilizzazione dell'area delimitata dall'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Le occupazioni ed espropriazioni che si renderanno indispensabili saranno effettuate a norma della legge 25 giugno 1865, n. 8359 e successive modificazioni ed aggiunte ».

(*E approvato*).

ART. 3.

« La sussistenza delle condizioni per la applicazione del regime di punto franco è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze ».

(*E approvato*).

ART. 4.

« Le aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 1 e costituite in punto franco, sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'articolo 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Nelle aree stesse, salve le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco o trasbordo di materiali o di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esse, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo articolo 16 ».

(*E approvato*).

ART. 5.

« Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del prece-

dente articolo 3, non si estende all'uso ed al consumo:

a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;

b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie o stradali;

d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.

Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perché sia riconosciuta o mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo articolo 16 ».

(*E approvato*).

ART. 6.

« Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo ».

(*E approvato*).

ART. 7.

« L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica:

1°) ai generi di monopolio;

2°) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;

3°) alle armi portatili ed alle loro parti;

4°) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;

5°) ai bastoni ed agli ombrelli;

6°) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonché ai lavori di pellicceria;

7°) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti;

ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;

8°) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

Nel regolamento di cui all'articolo 16 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione ».

(È approvato).

ART. 8.

« Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del titolo II, capo II, della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Brindisi sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero ».

(È approvato).

ART. 9.

« Nulla è innovato alle disposizioni del Codice di navigazione o delle altre leggi e regolamenti, relativo all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.

Restano pure ferme le disposizioni della legge 1° giugno 1931, n. 886, relativa al regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti ».

(È approvato).

ART. 10.

« L'Amministrazione e la gestione del punto franco è affidata al Consorzio del porto di Brindisi.

Tale ente è tenuto:

a) a mantenere in buono stato la cinta doganale ed a eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria, per il sicuro esercizio della vigilanza;

b) a fornire gratuitamente i locali necessari per l'espletamento dei servizi doganali e ferroviari, a provvedere al loro arredamento, compresa la illuminazione, il riscaldamento e l'acqua, nonché ad eseguire, a sua cura, le spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ferroviari ricadenti nell'ambito del punto franco ».

(È approvato).

ART. 11.

« Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

È data altresì facoltà al personale ferroviario di accedere nel punto franco per eseguire gli accertamenti e le verifiche di sua spettanza ».

(È approvato).

ART. 12.

« L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 1 è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per i trasporti, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati ».

(È approvato).

ART. 13.

« In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentisi ad attività che nel punto franco possono essere svolte ».

(È approvato).

ART. 14.

« È punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

È punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali ».

(È approvato).

ART. 15.

« È punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli ap-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

positi magazzini ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente articolo 7 ».

(È approvato).

ART. 16.

« Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolanze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e ferroviari, nonché di quelli relativi alla vigilanza ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Esenzione dai diritti doganali a favore dello zucchero greggio estero importato a reintegro di zucchero raffinato nazionale esportato. (1924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esenzione dai diritti doganali a favore dello zucchero greggio estero importato a reintegro di zucchero raffinato nazionale esportato.

L'onorevole Schiratti, relatore, ha facoltà di riferire.

SCHIRATTI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, esistono delle norme di carattere generale che disciplinano la importazione temporanea delle merci nel nostro paese. Esistendo queste norme, viene fatto di chiedere perché ci venga presentato un disegno di legge speciale per la importazione temporanea dello zucchero.

La spiegazione sta in queste considerazioni. La importazione temporanea delle altre merci deve sottostare a due criteri: 1°) la importazione deve precedere la esportazione; 2°) la importazione temporanea deve essere

accompagnata dal deposito o dalla garanzia per i diritti doganali.

Col presente disegno di legge, si apportano due rettifiche a questa disciplina di carattere generale e cioè: per quanto concerne lo zucchero, si consente che la esportazione preceda la importazione. giacché, essendo la produzione di zucchero italiano assai precedente nel tempo alla produzione di zucchero straniero, realizzando noi, cioè, il prodotto prima degli altri paesi, la esportazione del nostro zucchero avviene sempre in condizioni economiche assai più vantaggiose per il nostro paese. Se noi dovessimo prima importarlo e poi riesportarlo, incideremmo in un mercato di zucchero straniero che ci consentirebbe un minor guadagno. Questa la ragione tecnica di utilità valutaria per il nostro paese per la quale si intende che l'esportazione del nostro prodotto raffinato preceda l'importazione del greggio estero da raffinare.

La seconda modifica è suggerita dal fatto che, essendo il margine molto limitato ed essendo il deposito cospicuo, questo deposito, comportando evidentemente un costo di interessi, inciderebbe in maniera talmente forte su tale margine da ridurlo quasi al minimo. Ragione per la quale, per mantenere viva questa corrente di traffico nel settore di cui trattasi, fra il nostro paese e gli altri, si è ritenuto di agevolarla esonerandola dalla garanzia o dal deposito che, attraverso un onere di interessi, inciderebbe su di essa in modo tale da paralizzarla.

Questi sono i due criteri che vengono introdotti col disegno di legge sottoposto al nostro esame. Rispondendo esso ad un interesse valutario e ad un interesse di lavoro dei nostri operai, esprimo parere favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TREMELLONI. Questo disegno di legge ci viene presentato in un modo che sembra allettante. Ho esaminato, e non da oggi, la situazione dell'industria zuccheriera italiana. Ho fatto, anzi, nei giorni scorsi un'interrogazione alla Camera per dimostrare o tentare di dimostrare che l'industria zuccheriera, essendo assai protetta fino a raggiungere il 105 per cento *ad valorem*, ha gravato annualmente il consumatore italiano di una somma variabile da pochi miliardi a decine di miliardi. Nel 1949, quando la situazione del mercato internazionale era normale, noi abbiamo avuto una differenza — calcolata in 28 miliardi — tra il prezzo che il consumatore poteva pagare acquistando lo zucchero sul mercato interna-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

zionale e il prezzo che il consumatore pagava in realtà. A questo si aggiunga che il comitato prezzi, nel determinare il costo dello zucchero, lo ha spesso arrotondato con eccessiva benevolenza verso i produttori. Occorre tener presente che quest'anno l'arrotondamento si calcola fra le 126 e le 130 lire e che ogni lira in aumento rappresenta 500 milioni a favore degli zuccherieri; lira che potrebbe andare, viceversa, a favore dei consumatori.

L'industria zuccheriera italiana si è venuta piano piano ingrandendo, mediante una protezione doganale altissima, un mercato sicuro, nessun rischio, una fabbricazione estremamente facile (paragonabile a quella del sale) e avendo un compiacente comitato nei confronti dei calcoli del costo e del prezzo del prodotto.

Dicevo che l'industria zuccheriera si è venuta notevolmente ingrandendo. Nell'anteguerra eravamo arrivati a 134-35 mila ettari di estensione, in questo dopoguerra siamo arrivati a quasi 180 mila ettari. Cosa è successo? Che mentre prima gli agricoltori erano liberisti ad oltranza, oggi dividono la torta con gli zuccherieri e quindi sono diventati anche essi protezionisti. È successo anche che le zone adibite alla coltura dello zucchero sono andate sempre più ampliandosi a scapito di altre colture molto più utili e tradizionali per il nostro paese, come ad esempio la canapa. È certo che per la canapa, mentre si era arrivati a coltivare terreni per una estensione di 100 mila ettari, oggi siamo scesi a 60 mila ettari.

In realtà si tratta di una industria del tutto autarchica, la quale vive e prospera in un ambiente e in un periodo ad essa favorevoli. In queste condizioni, è evidente che ogni anno la coltura delle barbabietole si amplia e la produzione dello zucchero pure. Ma questo ampliamento, anziché andare a favore del consumatore il quale potrebbe trarre vantaggio da una concorrenza maggiore, oggi finisce, attraverso questo provvedimento, per consentire di liberare il mercato da una certa quantità di prodotto eccedente e per garantire ancora meglio agli zuccherieri i loro profitti su un comodo mercato all'interno.

Sono contrario a questo provvedimento per varie ragioni. In primo luogo perché lo Stato ha acquistato 600 mila quintali di zucchero per fare le scorte (questo qualche mese fa) e l'ha fatto acquistare dal Consorzio produttori zuccheri.

Ora i casi sono due: o è lo Stato che vuole alleggerirsi di questo quantitativo di zucchero, e in tal caso lo Stato venda le sue

scorte per le quali credo che possa avere, per l'attuale condizione del mercato internazionale, un utile di due miliardi; oppure lo Stato dica che le scorte le devono fare i zuccherieri.

È evidente però che nel momento in cui lo Stato compera 600 mila quintali di zucchero per fare scorte previdenziali e contemporaneamente consente agli zuccherieri di esportare il di più della loro produzione perché altrimenti sul mercato interno si avrebbe una flessione di prezzi con vantaggio del consumatore, è evidente, dicevo, che una politica di questo genere non è certo una politica a favore del consumatore, bensì del produttore di zucchero.

Devo dire che sarà molto difficile che dopo l'importazione avvenga l'esportazione di zucchero estero, perché, nelle condizioni in cui è il mercato italiano, con una superficie destinata a colture bicitole, pari a circa 170-180 mila ettari, noi avremo senza dubbio, in relazione a quello che è il consumo medio italiano, che è molto basso, un eccesso di produzione, per numerosi anni, di questa industria largamente protetta. Ciò vuol dire che è molto probabile che l'importazione non avvenga.

Il disegno di legge prevede la facoltà di importare zucchero greggio ma non se ne sancisce l'obbligo. Penso che il problema zuccheriero italiano vada esaminato un po' più a fondo e vada finalmente, una buona volta, esaminato alla luce di dati precisi che, purtroppo, ancora non conosciamo.

Ho chiesto al Ministero dell'industria che presenti le conclusioni di una commissione nominata due anni fa in sede di C.I.R., su mia proposta, per studiare questo problema. Questa commissione, fino ad oggi — secondo quanto ha detto il Ministro dell'industria — non ha reso le sue conclusioni. La verità è che non le renderà mai perché si vuole continuare a mantenere questa industria protetta in condizioni eccezionalmente favorevoli.

Le differenze che ho constatato tra il calcolo di costi del comitato prezzi e il calcolo che io ho fatto con l'assistenza di tecnici, sono notevolissime. Per il 1949-50 esse erano di 10 lire per chilogrammo e per il 1950-51 sarebbero di lire 15 per chilogrammo. Il che vuol dire che il consumatore italiano avrebbe pagato un contributo eccezionale agli zuccherieri pari a 4 miliardi e mezzo nel 1949 e ne pagherà, probabilmente, 8 miliardi nel 1950.

In queste condizioni, quando si debba aggiungere che lo zucchero che viene esportato è uno zucchero raffinato e che gli zuccherieri lamentano una certa deficienza di capacità di raffinazione in Italia (tant'è che forniscono ge-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

neralmente zucchero non raffinato proprio perché lamentano questa deficienza di capacità di raffinazione), in queste condizioni, dicevo, ho l'impressione che il disegno di legge si presti a rendere ancor più aggroviata la situazione zuccheriera in Italia.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei chiarire la portata del provvedimento, che non va certamente alle radici del problema dello zucchero e vorrei soprattutto ricordare all'onorevole Tremelloni (che faceva parte del C.I.R. quando è stato deciso questo tipo di procedimento), che qui si tratta esclusivamente di un provvedimento tendente a prolungare il periodo di lavorazione degli zuccherifici italiani, in base al seguente criterio.

Come tutti sanno, il raccolto delle bietole in Europa, ma soprattutto in Italia, finisce con l'autunno, e la lavorazione si prolunga per un breve periodo di tempo dopo il raccolto delle bietole, per cui abbiamo degli investimenti di capitale notevoli e della mano d'opera specializzata che restano inattivi per un lungo periodo di tempo. Per contro, vi sono delle possibilità di esportazione di zucchero nel periodo dell'autunno, perché è il periodo in cui nelle zone tropicali e sub-tropicali, in cui avviene la produzione di zucchero da canna, non vi è nuovo raccolto. Questo comincia generalmente con il gennaio e continua fino a giugno.

Il provvedimento ha lo scopo di permettere di esportare nell'autunno zucchero di produzione italiana e di reintegrare la quantità di zucchero esportato con zucchero greggio di canna nei primi mesi dell'inverno e in primavera) da raffinare in Italia e da mettere in vendita sul mercato italiano. Non vedo come ciò migliori o peggiori la situazione dello zucchero. La migliora dal punto di vista industriale, perché permette, se il giro può essere attuato, di far lavorare gli stabilimenti, invece dei 40 giorni tradizionali, tre o quattro mesi all'anno. Ma non vi è nessuno squilibrio nelle condizioni di favore o di sfavore di cui in questo momento godono gli zuccherieri.

DUGONI. La condizione di sfavore non esiste.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io sono sempre disposto a discutere tale problema, come tante volte ho fatto con l'onorevole Tremelloni quand'egli era al Governo; ma non mi pare che questo provvedimento investa e risolva tutto il problema dello zucchero. Sono stato sempre del parere che occorra prendere una decisione nei riguardi dello zucchero. Del resto essa è stata presa in Parlamento quando

si è discusso delle tariffe doganali. Si potrebbe anche rinunciare alla produzione dello zucchero, e ciò potrebbe essere, del resto, una logica decisione.

TREMELLONI. Nazionalizziamo l'industria.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Facciamolo pure. Ma se vogliamo che questa produzione si svolga, essa ha bisogno di una notevole protezione. Questo è un dato positivo, si potrà discutere sul limite della protezione, ma non sulla necessità di concedere una notevole protezione.

Il provvedimento, ripelo, non tocca la sostanza della nostra industria zuccheriera; ne tocca solo un particolare. Esso permette una forma di temporanea importazione a rovescio: cioè prima si ha l'esportazione e dopo l'importazione del greggio a reintegro di quanto viene esportato.

PIERACCINI. Chi paga questo *dumping*?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ma qui non vi è *dumping*. Si esporta lo zucchero al prezzo internazionale e si importa zucchero greggio al prezzo internazionale per la stessa quantità che viene esportata. L'importazione viene eseguita in esenzione di dazio, come se fosse una temporanea importazione. Prima si importa la materia prima, poi si fa la lavorazione e poi l'esportazione del prodotto finito.

DUGONI. Allora si fa la temporanea esportazione?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Si potrebbe anche chiamare così. Essa richiede delle regole particolari per essere attuata in modo utile per tutti, e soprattutto per l'economia del paese. In questo esperimento non vedo nessuna insidia e nessun inconveniente. Che si tratti di un esperimento lo dice il fatto che tale regime è stato limitato a due anni. Se tutto procede regolarmente e con vantaggio per l'economia, potrà essere organizzato come un regime permanente di questo settore; se sorgeranno degli inconvenienti, ritorneremo sui nostri passi e faremo le cose come sempre sono state fatte. Comunque, la situazione su cui richiamo l'attenzione è questa: vi è possibilità di fare esportazioni, nel vicino Oriente, di zucchero raffinato di nostra produzione in un periodo in cui vi è una certa scarsità di zucchero sul mercato internazionale per ragioni stagionali; vi è possibilità di reintegrare la nostra economia di detto zucchero al momento della produzione del greggio da parte delle zone interessate.

CAVINATO. Ma tutto questo è facoltativo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Certamente. Non vorrete che il Governo obblighi i

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

produttori ad esportare. Abbiamo detto che lo zucchero italiano costa molto di più di quello estero. Non è possibile esportare se non al prezzo internazionale...

DUGONI. Allora vi è il *dumping*.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ma no. Si tratta semplicemente di questo: non è logicamente pensabile che il produttore di zucchero italiano (che, come ha detto l'onorevole Tremelloni, vende lo zucchero all'interno a un prezzo superiore a quello internazionale) esporti lo zucchero italiano se non vi è un premio, o qualche forma di aiuto nell'esportazione: cosa che nessuno pensa di proporre. Ma, essendovi questa possibilità di esportazione, che significa migliore utilizzazione degli impianti e possibilità di lavoro delle nostre maestranze, è sembrato opportuno cercare di sostenere tale possibilità, senza turbare l'equilibrio della politica interna che si vuol fare per lo zucchero. Non esiste un vero e proprio *dumping*, perché, in sostanza, si esporta a prezzo internazionale e si importa la stessa quantità a prezzo internazionale.

PIERACCINI. Però, si vende sul mercato italiano come se lo zucchero fosse stato prodotto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il consumatore paga lo stesso. Faccio un esempio numerico. Si producono 100 quintali di zucchero, che sono pagati dal consumatore italiano, come ha detto l'onorevole Tremelloni. Si tratta di decidere se, essendo ritardato il consumo all'interno di questi 100 quintali, noi possiamo consentire che vengano, in un primo momento, esportati questi 100 quintali e poi importati 110 quintali di zucchero greggio che raffinato si riducono a 100 quintali i quali costituiscono, nel mercato interno, quei 100 quintali che abbiamo esportato in un primo momento. Quindi, non vi è *dumping*, perché *dumping* significa vendere all'estero a un prezzo basso, con un sacrificio per l'economia nazionale. Qui, invece, vi è una forma di compensazione, se così la vogliamo chiamare, fra zucchero nazionale e zucchero estero, in modo che il quantitativo a disposizione per il consumo interno è quello di produzione nazionale. Mi pare assolutamente illogico che se lo zucchero in Italia costa 200 e all'estero 100, si trovi l'industriale che venda a 100 quello che può vendere a 200. Noi troveremo l'industriale disposto a vendere a 100 quello zucchero che può riottenere allo stesso prezzo di 100, col vantaggio di aver fatto lavorare di più nei propri stabilimenti. Questo è il ragionamento che sta alla base della questione. Io non vedo come da tale provvedimento

possano sorgere dei pericoli, mentre vedo i vantaggi che ne derivano alla nostra economia per quanto riguarda il lavoro degli stabilimenti, poiché essi invece di lavorare 50 giorni all'anno, potranno lavorare tre o quattro mesi. Il machiavellismo di questo provvedimento è tutto qui.

COSTA. E sulla facoltatività?

VANONI, *Ministro delle finanze*. La facoltatività sta in questo: se lo zucchero, ripeto, costa 200 all'interno e il mercato internazionale lo assorbe a 100, non si troverà un industriale che venda a 100 quello che può vendere a 200 al consumatore italiano. Però l'industriale può vendere a 100 se poi reimporta il quantitativo di zucchero greggio comperato a 80 e che, lavorato, gli costa 100.

SCHIRATTI, *Relatore*. L'obiezione degli onorevoli colleghi non è questa. Essi domandano se valga la pena che sia esportato un quantitativo di zucchero di produzione nazionale, restando facoltativa l'importazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non abbiamo bisogno di stabilire l'importazione obbligatoria, perché non vi è la convenienza di fare l'operazione in un senso solo. Se vi fosse questa convenienza, significherebbe che noi avremmo realizzato una tale situazione dei costi interni per cui dovremmo rivedere tutta la questione doganale. Ma per ora non vi è nessuno che regali lo zucchero.

CAVALLARI. Sono deputato di una provincia in cui la questione degli zuccherieri riveste un interesse notevolissimo, quindi so anche quello che avviene intorno alla lavorazione dello zucchero e quali siano i rapporti che intercedono fra la coltivazione della barbabietola (e quindi il suo valore nei rapporti dell'agricoltura provinciale e nazionale) e la lavorazione dello zucchero. Posso dire pertanto, appunto per la conoscenza che mi deriva, che sottoscrivo in pieno le osservazioni molto chiare dell'onorevole Tremelloni. Noi ci troviamo di fronte a degli zuccherieri i quali rappresentano una roccaforte in Italia, contro la quale si sono sempre spuntate tutte le intenzioni, da qualsiasi parte esse venissero, di esaminare appieno quello che vi era al fondo dei loro enormi profitti. Ogni volta che in Italia si discute dei problemi degli zuccherieri, non si riesce mai a saper nulla. Essi rappresentano una categoria che veramente è una potenza nel nostro Stato. Non so quali leve di comando essa abbia in mano. Comunque rappresenta un elemento contro il quale si infrangono tutti i tentativi rivolti a indagare negli interessi di questi zuccherieri. Non ritengo che la categoria dei suddetti indu-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

striali abbia bisogno delle provvidenze sancite nel disegno di legge in esame e non credo che essa abbia bisogno di essere protetta. Comunque, non è questo un argomento che dobbiamo esaminare ora. Fatto sta che i profitti di tali industriali sono fra i più alti che si segnalano nel campo dell'industria italiana.

Quando si parla di protezionismo che va esclusivamente a favore degli interessi dell'economia nazionale, allora la parte politica che io rappresento può essere in certo senso favorevole. Ma quando vediamo nella pratica di tutti i giorni che, sotto la mascheratura di questo protezionismo, si crea una situazione di fatto tale per cui una categoria di persone (gli industriali zuccherieri percepisce profitti che quasi non possono essere concepiti da chi non sia addentro nella questione dell'industria dello zucchero, allora non si tratta più semplicemente di un protezionismo nell'interesse dell'economia nazionale, ma si tratta di un favoritismo nell'interesse della particolare categoria di detti industriali.

Data questa loro condizione, data la lavorazione di estrema semplicità che è propria di detto ramo industriale, come ha sottolineato l'onorevole Tremelloni, si potrebbe destinare a questa industria la sorte che è propria dell'industria del sale. Del resto, anche la nostra Costituzione sancisce dei principi che potrebbero informare un'azione di nazionalizzazione dell'industria dello zucchero.

Per tutti questi motivi, desidero riconfermare la mia piena adesione ai concetti espressi dall'onorevole Tremelloni e sottolineare il voto irriducibilmente contrario che il nostro gruppo politico darà al disegno di legge.

CIFALDI. Le osservazioni degli onorevoli Tremelloni e Cavallari hanno indubbiamente notevole e sostanziale importanza; ma investono tutto il problema dello zucchero nella sua totalità. Qui, invece, siamo di fronte ad un provvedimento particolare che, secondo me, va esaminato per quello che contiene, per quello che rappresenta. Per conto mio potrei essere d'accordo su molte delle conclusioni a cui sono pervenuti gli onorevoli Tremelloni e Cavallari, ma a me pare che quelle osservazioni non riescono a modificare la portata del disegno di legge, il quale sembra che nel presente momento non venga ad aumentare il protezionismo in favore degli zuccheri e non contenga alcuna forma che avvantaggi ulteriormente gli stessi. Pare a me, invece, che contenga disposizioni che giovino in certa misura ad altre categorie che non sono quelle dei produttori di zucchero. La relazione ci dice che col provvedimento in esame si po-

trebbero esportare 50 mila tonnellate all'anno di zucchero raffinato per un valore di circa 4 miliardi di lire e che, con il successivo acquisto di zucchero estero greggio, si potrebbe realizzare sulla materia prima una economia valutaria di circa un miliardo di lire.

TREMELLONI. Contesto in pieno questa cifra.

CIFALDI. Può darsi, ma io la traggo dalla relazione al disegno di legge. Tale quantità di materia prima potrebbe giovare alla possibilità di un periodo lavorativo più lungo per le nostre maestranze.

Ciò posto, il contenuto del disegno di legge in che cosa si sostanzia? Mi pare che l'onorevole Ministro abbia chiaramente esposto la situazione: si esporta un certo quantitativo di zucchero e contemporaneamente si autorizza la reimportazione di un quantitativo uguale di zucchero greggio da lavorarsi presso i nostri stabilimenti.

Il vantaggio che ne deriva agli zuccherieri con questo disegno di legge qual'è? Su ciò desidererei, dai colleghi che la pensano diversamente, qualche chiarimento, perché se non porta alcun vantaggio, lascia la situazione come prima, cioè come se il disegno di legge non fosse stato presentato. Si ha il vantaggio indiretto, come è indicato nella relazione, della facoltà di reimportare zucchero greggio perché sia raffinato e poi venduto sul mercato interno. Mi pare che questa disposizione che stabilisce la facoltà e non l'obbligo di importazione sia stata anch'essa chiarita, in quanto l'esportazione avviene ad un prezzo non remunerativo, donde la necessità di reimportare zucchero greggio perché sia lavorato. È una necessità degli zuccherieri affinché si rifacciano della perdita subita. Quindi, chiudendo questo ciclo, la situazione rimane come se rispetto all'utilità economica dei produttori il provvedimento non vi fosse. Il disegno di legge giova alla nostra economia, ai nostri lavoratori per le ragioni che sono state indicate. Ecco perché, se non vi sono dimostrazioni che con tali disposizioni si avvantaggino ulteriormente gli zuccherieri, sono favorevole al disegno di legge stesso.

DUGONI. Il contenuto del provvedimento è, a mio giudizio, abbastanza complesso. Anch'io, come l'onorevole Cavallari, sono di una provincia dove lo zucchero lo conosciamo non dal sapore, ma da come viene prodotto. Conosco bene cosa vi è sotto questa genia degli zuccherieri che si è moltiplicata in Italia durante il periodo fascista, perché prima del fascismo l'industria dello zucchero era circa la

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

quinta parte di quella che è diventata in periodo fascista. Ora, tutte quelle industrie che sono cresciute durante il fascismo sono sospette, perché o vi sono elementi tecnici diversi che le giustificano, oppure, se si sono fatte sotto il fascismo, vuol dire che vi erano delle camarille.

Ora il fatto è che si continua a mantenere una protezione che prima del fascismo non vi era.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vi è sempre stata.

DUGONI. Non è così, creda a me. È un problema di cui ci siamo occupati. Comunque, dicevo, il contenuto del disegno di legge è estremamente complesso perché vi si riscontrano due aspetti. Un aspetto fiscale, perché il provvedimento rappresenta da ogni punto di vista una perdita fiscale, perché, onorevole Ministro, o la produzione del paese è sufficiente ed allora non vi è esportazione e non vi è importazione, o la produzione del paese non è sufficiente ed allora dobbiamo importare. E, dovendo importare, dobbiamo importare una quantità che è esattamente rappresentata dalla differenza fra il cento di raffinato e il 140 o 145 che noi importiamo di greggio.

VANONI, *Ministro delle finanze*. O non mi sono spiegato bene o non ci intendiamo.

DUGONI. Lei ha detto: porterò fuori un miliardo di zucchero raffinato e importerò un miliardo di zucchero greggio. Siccome la differenza è del 30 per cento...

TREMELLONI. Molto meno, circa il 10 per cento. Il costo di raffinazione è di lire 10 circa sulle 130 lire che è stato fissato.

DUGONI. Non è giusto questo, perché dato che dobbiamo calcolare il problema in termini internazionali, quando esporto lo zucchero raffinato a prezzo internazionale ed esporto ad esempio a 90 lire (non conosco il mercato) o a 70 lire,...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho fatto il calcolo: 80 lire.

DUGONI. ... il greggio che importerò costerà 60 o, al massimo, 65 lire. Quindi vi è già una differenza del 20 per cento, che costituisce un primo problema fiscale da esaminare.

Ma vi è poi un altro problema da esaminare: l'importazione di questa differenza di quantità.

BAVARO. Deve aumentare il quantitativo.

DUGONI. Lo ha detto prima il Ministro: tanto esporto in zucchero raffinato, altrettanto importo in zucchero greggio.

VANONI, *Ministro delle finanze*. In valore. Lo dice chiaramente la relazione: «corrispondente a quella di zucchero raffinato inviata all'estero» e «che l'importazione del greggio avvenga entro un anno dalla data dell'esportazione».

Quindi, il rapporto sarà un rapporto tecnico.

TOSI. La legge dice che sarà tenuto conto del rendimento.

DUGONI. La vi è la differenza.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Quale differenza, se per produrre 100 chili di zucchero raffinato occorrono 120 chili di greggio? Non si importa niente di più di quello che è stato esportato, ma lo stesso, dal punto di vista doganale, valutario e tecnico.

TREMELLONI. Non solo assicuriamo il mercato interno, ma aiutiamo anche ad esportare!

TOSI. Non importa.

BAVARO. Ci perderanno.

DUGONI. Dimostrerò che non ci perdono.

In secondo luogo, se vi è una differenza da importare per le ragioni che ho detto prima, concediamo una licenza di importazione a dei produttori e non a dei commercianti e quindi consegnamo il monopolio nelle mani dei produttori.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è esatto nemmeno questo perché la legge dice che chi esporta ha diritto di reimportare. Se esporterà un commerciante reimporterà un commerciante.

DUGONI. Crede lei che un commerciante...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non dico questo. Lei mi accusa di fare una riserva che io non faccio.

DUGONI. Siccome l'industria dello zucchero è nelle mani di pochi, sono pochi coloro che possono fare tali operazioni e quindi questi pochi si possono mettere d'accordo.

Poi vi è un altro problema, se non avviene la reimportazione, perché, siccome il prezzo internazionale è al disotto del prezzo nazionale, se i nostri bravi, eroici e tanto sacrificati produttori di zucchero riescono ad esportare, vuol dire che esportano a prezzo internazionale. La differenza fra il prezzo internazionale ed il prezzo nazionale in economia si chiama *dumping*. Che cosa potrebbe essere altro? Per ottenere una diminuzione dell'industria, esportano sotto costo una parte del prodotto.

Prima della guerra 1914-18 avevamo la famosa importazione in *dumping* dalla Germania delle lamette tipo gillett, d'acciaio. Il problema si poneva negli stessi termini e la Ger-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

mania dovette varare una legge doganale protettiva dell'acciaio. Il problema è lo stesso. Abbiamo un'industria che vuole raggiungere una determinata dimensione ed ha bisogno di esportare. Ora, per esportare in queste condizioni deve esportare sottocosto. E perché succede questo? Perché, siccome il consumo nel paese non è costante e la quantità di bietole data in coltivazione neppure è costante, allora hanno bisogno di questo volano. Ciò è la verità. Se vogliamo concedere un volano a un'industria siamo liberi di farlo, ma dobbiamo sapere che lo si fa a spese del popolo italiano.

PIERACCINI. Molte cose che volevo dire sono state dette dall'onorevole Dugoni, quindi mi soffermerò più che altro sul problema del *dumping*, perché a mio parere, come ha confermato l'onorevole Dugoni, il *dumping* esiste. Cercherò di essere più breve e più chiaro possibile.

Nel 1950 la produzione di zucchero è stata di 5.732.000 quintali. Il consumo si è aggirato intorno ai 5 milioni di quintali e quindi c'è stato un esubero, sia pure lieve, della produzione nei confronti del consumo nazionale. Inoltre erano stati coltivati 172 mila ettari, mentre i piani e i contratti già fatti per l'anno in corso, come ricordava l'onorevole Tremelloni, portano gli ettari coltivati a 190 mila circa. Ciò significa che se vogliamo aumentare il consumo dello zucchero dobbiamo far sì che diminuiscano i prezzi. Si noti, infine, che l'Italia, dal punto di vista del consumo dello zucchero, è uno dei paesi più bassi, essendo quasi all'ultimo gradino, se si eccettuano la Grecia e la Turchia.

Il presente disegno di legge permette appunto di trovare una via di uscita a questa situazione, consentendo una valvola alla esportazione che, altrimenti, sarebbe chiusa per la differenza con il prezzo internazionale. In altre parole, la legge mette in condizioni i monopolizzatori zuccherieri di esportare sotto costo il prodotto per reimportarlo successivamente e rimetterlo sul mercato interno al prezzo solito. Il fatto poi che non sia obbligatoria la reimportazione di tutta la quantità esportata, permette il gioco di mantenere il prezzo ad un livello alto.

Non è chi non veda chiaramente che si tratta di un *dumping* ed è proprio per la gravità di ciò che noi chiediamo la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

MAROTTA. A me non pare che, allo stato attuale della nostra legislazione, sia proibito esportare lo zucchero e, d'altra parte, se noi

volessimo attuare un *dumping* dovremmo concedere un premio a chi esporta. L'onorevole Dugoni afferma che l'esportatore venderebbe all'estero 100 quintali per importarne una quantità minore, per esempio 80 quintali, con una differenza di 20 quintali. Ma, allo stato attuale, un esportatore può esportare 20 quintali senza ulteriori obblighi di reimportazione?

TUDISCO. Ritengo opportuno prendere la parola a questo punto, per richiamare i colleghi sulla necessità di non considerare sempre le questioni sotto un aspetto negativo o preconconcetto. Anziché partire dalla preoccupazione di aiutare gli speculatori, per esempio, partiamo in questo caso dalla necessità di aumentare il lavoro italiano: daremo così al problema una esatta impostazione e potremo arrivare ad una conclusione concorde. Non c'è dubbio che alimentare la strapotenza di un blocco monopolistico è pericoloso e non c'è dubbio che tale blocco domani, in caso di guerra, potrebbe lasciarci senza una produzione razionale sufficiente. Io però mi domando perché dobbiamo partire sempre da queste situazioni di sfiducia e di paura? Ho fiducia nell'avvenire e nella possibilità di combattere questi gruppi monopolistici, il giorno in cui si comincerà a considerare la questione sotto un punto di vista differente. D'altra parte, penso che valga la pena di approvare il provvedimento che favorisce un aumento delle possibilità di lavoro. Si potrebbero rettificare, se mai quelle parti della legge che possono favorire certe forme parassitarie, la parte, per esempio, che riguarda la reimportazione obbligatoria. A mio avviso, l'utilità di questa legge è tale che vale la pena di cercare un accordo in questa sede in modo da approvare il provvedimento con una certa sollecitudine.

PRESIDENTE. Comunico che è stata ora presentata, ai termini dell'articolo 40 del regolamento, da parte di un quinto dei membri della nostra Commissione, la richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Se i firmatari della richiesta insistono, dobbiamo sospendere la discussione del disegno di legge che sarà successivamente ripresa in sede referente.

DUGONI. Noi insistiamo, oltre che per le ragioni già esposte, anche perché il disegno di legge pone un problema valutario concedendo ai produttori zuccherieri un anno di tempo per speculare sui cambi.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta di rimessione all'Assemblea che sarà subito trasmessa alla Presidenza della Camera.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Stanziamento di lire un miliardo per il « Fondo nazionale di soccorso invernale » (1591):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Norme sulla circolazione monetaria » (2025):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	35
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Istituzione di un punto franco a Brindisi » (1900):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

per il disegno di legge 1591:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Chiaramello, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Montanari, Pieraccini, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zagari.

per i disegni di legge nn. 2025 e 1900:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Chiaramello, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Fanfani, Ferreri Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Montanari, Pieraccini, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zagari.

Sono in congedo:

Pecoraro, Ponti.

La seduta termina alle 12,30.